

COMUNE DI CERVESINA

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.9 del 26.04.2017

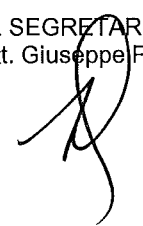
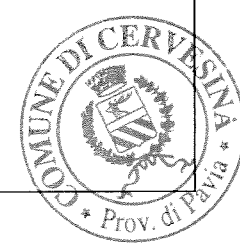
Oggetto: Convenzione tra Infratel Italia ed il Comune di Cervesina per lo sviluppo della banda larga sul territorio comunale.

L'anno duemiladiciassette, addì ventiquattro del mese di aprile, alle ore 18.30, nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano		Presenti	Assenti
1	Taramaschi Daniele - Sindaco	si	
2	Sartori Daniela - Vicesindaco	si	
3	Sforzini Paolo - Assessore	no	si
Totali presenti/assenti		2	1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Giuseppe Pinto.

Il Rag. Daniele Taramaschi in qualità di Sindaco, constata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal: f.to Responsabile Servizio Tecnico Geom. Gabriele Merli	Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: f.to IL SINDACO Rag. Daniele Taramaschi f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 27.04.2017. f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto	PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto  

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;

Premesso che:

- Infratel è la società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore del "Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese", ai sensi dell'art. 7, L. n. 80/05;
- Infratel è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;
- in data 27/05/2016 nell'ambito del Regime d'aiuto n. SA.41647 (2016/N), concernente l'attuazione della "Strategia Banda Ultra Larga" approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016, è stata stipulata la Convenzione Operativa di cui all'"Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Lombardia" sottoscritto il 07/04/2016;
- il Comune di cui alla presente Convenzione è interessato a favorire, tra l'altro, lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni di scavo non invasive;
- ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- il "Decreto Scavi" firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2013, stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- al fine di accelerare le tempistiche di attivazione del servizio e rientrare tra le priorità d'intervento, necessita sottoscrivere apposita convenzione con Infratel Italia in modo di agevolare i lavori dell'operatore aggiudicatario al momento in cui opererà sul territorio;

Vista la convenzione di cui all'oggetto allegata alla presente deliberazione (Allegato 1);

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare per le motivazioni citate in premessa l'allegata convenzione tra il Comune di Cervesina e Infratel Italia al fine di favorire lo sviluppo della banda larga sul territorio comunale.

2. Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione di cui alla presente, non comporterà nessun onere economico e/o spesa da parte del Comune.
3. Di autorizzare il Geom. Gabriele Merli, responsabile servizio tecnico, alla sottoscrizione della stessa ed a trasmetterla agli organi competenti.
4. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Convenzione fra il Comune di _____

ed

Infratel Italia S.p.A.

per la posa di infrastrutture in Fibra Ottica per telecomunicazioni per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.

tra le Parti

Comune di

rappresentato in quest'atto da Nome Cognome

Dirigente del Settore _____

e

Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata dal Direttore Generale Salvatore Lombardo

PREMESSO

- che Infratel è la società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore del "Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese", ai sensi dell'art. 7, L. n. 80/05;
- che Infratel è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;
- che in data 27/05/2016 nell'ambito del Regime d'aiuto n. SA.41647 (2016/N), concernente l'attuazione della "Strategia Banda Ultra Larga" approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016, è stata stipulata la Convenzione Operativa di cui all'"Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Lombardia" sottoscritto il 07/04/2016;
- che il Comune di cui alla presente Convenzione è interessato a favorire, tra l'altro, lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni di scavo non invasive;
- che, ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- che la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- che il "Decreto Scavi" firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2013, stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;

Convenzione Comune

e Infratel Italia S.p.A. per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni

- che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che forniscono infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminarietà, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;
- che ai sensi dell'articolo 67, comma quinto, del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

tutto ciò premesso

- Infratel Italia S.p.A. e il Comune di
definiscono in questo documento le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultralarga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. Il tutto al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultralarga nel Comune di cui alla presente Convenzione tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

- **Strada Comunale:** strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune. Nel seguito per Strada Comunale s'intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
- **Infrastruttura:** cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.
- **Rete di Telecomunicazioni:** infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
- **Cavo:** cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
- **Tubazioni:** tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
- **Manutenzione:** interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.
- **Convenzione:** presente atto, che disciplina i rapporti tra Comune ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
- **Infratel:** Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricata per conto della Regione Lombardia di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della Strategia Nazionale Banda Ultra Larga attraverso uno o più soggetti Concessionari.

Convenzione Comune

e Infratel Italia S.p.A. per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni

- **Concessionario/Impresa Concessionaria:** operatore delle Telecomunicazioni, singolo o in associazione d'impresa, aggiudicatario della gara per la Concessione, Costruzione e Gestione di una infrastruttura passiva banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della regione Lombardia.

2 Finalità ed ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica in tutto il territorio del Comune e disciplina le modalità di interazione fra il Comune ed Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento della Infrastruttura di Infratel sulle strade di competenza del Comune, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della sicurezza della circolazione.

3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

Con la presente convenzione Infratel Italia spa, attraverso l'impresa Concessionaria si impegna a:

- realizzare sul territorio del Comune l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga;
- richiedere al Comune di
 - le autorizzazioni di scavo ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 259/03 inviando, in formato elettronico, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione:
 - o istanza;
 - o relazione tecnica redatta dal progettista;
 - o corografia con l'indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi;
 - o planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo.
- ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti territoriali al fine di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;
- realizzare gli interventi in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 1 ottobre 2013, e dalle normative di settore applicabili;
- realizzare le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime in tempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino emanate dal MISE e dal MIT con Decreto del 1 ottobre 2013, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;
- tenere indenne, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del D. Lgs. 259 del 1 agosto 2003, l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese

Convenzione Comune

e Infratel Italia S.p.A. per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni

necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;

- garantire all'interno dei cantieri il rispetto delle previsioni del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992;
- adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del D.Lgs. 259 del 1 agosto 2003;
- rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 259 del 1 agosto 2003, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo;

Il Comune di

si impegna a:

- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- lasciare indenne l'operatore Concessionario dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D.Lgs. 259 del 1 agosto 2003, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999, n. 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- non richiedere pertanto alcuna polizza fidejussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è già prevista una polizza complessiva da parte degli Appaltatori che realizzeranno le lavorazioni a favore di Infratel, che farà da garante per tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;
- adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del D.Lgs. 259 del 1 agosto 2003, e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013;
- attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003;
- segnalare ad Infratel ed alla Concessionaria - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione, i lavori si considereranno accettati dal Comune;
- segnalare ad Infratel ed alla Concessionaria- entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori– eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;

Convenzione Comune

e Infratel Italia S.p.A. per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni

- attivare procedure di controlli in loco per la verifica di conformità rispetto ai percorsi, alle tipologie di scavo ed ai pozzetti implementati, segnalando ad Infratel ogni difformità rilevata;
- fornire ad Infratel attraverso il Concessionario il diritto d'uso su eventuali infrastrutture esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 33/2016;
- individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con il Concessionario e con Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibre ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 29 (ventinove) anni;
- rilasciare i permessi di scavo, ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato D. Lgs. n. 259/03 aggiornato dall'art. 14 comma 4 (lett. A e B) del D. Lgs. n. 179/2012, entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel, attraverso l'impresa Concessionaria, nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

4 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni

Qualora intenda modificare l'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura, il Concessionario dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.

5 Lavori di manutenzione

S'intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:

1. interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
2. interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).

Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel comunicherà al Comune 15 (quindici) giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel informerà via fax la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

6 Interventi a cura del Comune

Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune, questa, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà Infratel, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile.

Convenzione Comune

e Infratel Italia S.p.A. per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni

7 Durata della convenzione

Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.

8 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati

Salvo i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
- saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

9 Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Documento firmato digitalmente dalle Parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Convenzione Comune

e Infratel Italia S.p.A. per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni

